
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.60/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole")

(Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 23.12.2010)

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole").

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;
Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale nella seduta del 14 dicembre 2009 n. 1160;

Visto il parere della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 11 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1028;

considerato quanto segue:

1. a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 si è reso opportuno, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari e del principio di tutela del consumatore, semplificare alcuni adempimenti dei concessionari del marchio "Agriqualità" e degli utilizzatori dello stesso. Si tratta pertanto di procedere a una semplificazione del contenuto del contrassegno;

2. l'articolo 18 del regolamento 47/2004 dispone le condizioni per l'apposizione del marchio sui prodotti agricoli e agroalimentari, comprese le produzioni zootecniche. Nello stesso articolo sono previsti anche regimi di deroga permanente e di deroga transitoria alla regola generale, affinché possa essere apposto il marchio Agriqualità anche a prodotti che per motivi oggettivi non possono essere costituiti al 100 per cento da produzioni integrate. A cinque anni dall'emanazione del regolamento l'andamento del mercato non ha consentito l'incremento di produzione di cereali e di colture foraggere da agricoltura integrata destinate all'alimentazione

animale. Inoltre non è stato trovato un alimento proteico in grado di sostituire la soia d'importazione in modo efficace ed economico. Pertanto si è reso opportuno trasformare l'attuale deroga temporanea che riguarda i mangimi in deroga permanente permettendo agli allevatori di aumentare la quantità di prodotti a marchio "Agriqualità".

3. l'esito della notifica effettuata alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pervenuta con nota del Ministero competente in data 18 ottobre 2010 protocollo n. 265820/A.10.20;

4. la Commissione europea in sede di notifica ha chiesto l'aggiornamento all'interno del testo del riferimento al regolamento comunitario vigente;

si approva il seguente regolamento

Art. 1

Modifiche all' articolo 1 del d.p.g.r. 47/2004

omissis (1)

Art. 2

Modifiche all' articolo 4 del d.p.g.r. 47/2004

omissis (1)

Art. 3

Modifiche all' articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004

omissis (1)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 2 settembre 2004, n. 47/R.